

Allegato "C" al n. 973 di raccolta

REGOLAMENTO

Art. 1 – Regole Generali

Il presente Regolamento completa le previsioni relative alla governance e alla organizzazione della Fondazione ITS e ogni previsione ivi contenuta rappresenta una specificazione di temi presenti nello Statuto e dallo stesso direttamente dipendenti.

Art. 2 – Relazione allo Statuto

Ogni previsione contenuta nel presente Regolamento non può in alcun modo confliggere con le previsioni statutarie che restano la fonte primaria delle norme che regolano la Fondazione.

Art. 3- Ammissione nuovi Soci Fondatori

3.1 Con riferimento all'art. 6 dello Statuto, per quanto concerne l'ammissione di nuovi Soci Fondatori, dovranno essere rispettate le regole qui di seguito indicate fermo rimanendo quanto espressamente previsto nello Statuto.

3.2 Tutti i soggetti che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto possono essere riconosciuti come possessori dei requisiti di cui allo Statuto, possono inoltrare richieste scritte al Presidente della Fondazione e al Consiglio di Indirizzo il quale ultimo dovrà deliberare l'ingresso del nuovo Socio Fondatore.

3.3 Il Consiglio di Indirizzo prima di assumere la delibera di cui sopra dovrà valutare se il richiedente risponde ai seguenti requisiti minimi :

- Per le Imprese, verranno prese in considerazione quelle che svolgono attività primarie, innovative e/o in grado di creare sbocchi occupazionali, nei settori di riferimento della Fondazione, previo versamento di una quota minima corrispondente almeno alla frazione risultante da: capitale della Fondazione al 31.12 dell'anno precedente: numero dei soci Fondatori al 31.12 dell'anno precedente.

- Per le Scuole verranno prese in considerazione quelle che svolgano attività formative attinenti nei settori e nei territori di riferimento della Fondazione previo il versamento di una quota minima della metà della frazione risultante da: capitale della Fondazione al 31.12 dell'anno precedente: numero dei soci Fondatori al 31.12 dell'anno precedente.

- Per gli Enti Locali verranno presi in considerazione quelli dei territori in cui svolgano le proprie attività la Fondazione, previo versamento di una quota minima corrispondente almeno alla frazione risultante da: capitale della Fondazione al 31.12 dell'anno precedente: numero dei soci Fondatori al 31.12 dell'anno precedente.

- Per gli Enti di Formazione, accreditati presso le Regioni nell'ambito dell'alta formazione, verranno presi in considerazione quelli che, a dimensione almeno sovraprovinciale, svolgano da non meno di dieci anni corsi IFTS coerenti con il profilo delle attività svolte, vantino primarie competenze specialistiche nei settori di riferimento dimostrabili o debitamente certificate e la cui partecipazione sia ritenuta strategica per lo sviluppo delle attività della Fondazione, previo versamento di una quota minima corrispondente almeno alla frazione risultante da: capitale della Fondazione al 31.12 dell'anno precedente: numero dei soci Fondatori al 31.12 dell'anno precedente.

- Per Università/Enti di Ricerca, verranno prese in considerazione quelle che svolgano attività nei settori e nei territori di riferimento della Fondazione, previo versamento di una quota minima corrispondente almeno alla frazione risultante da: capitale della Fondazione al 31.12 dell'anno precedente: numero di soci Fondatori al 31.12 dell'anno precedente.

- Per gli Altri soggetti, verranno presi in considerazione quelli, la cui partecipazione sia ritenuta strategica per lo sviluppo delle attività della Fondazione, previo versa-

mento di una quota minima corrispondente almeno alla frazione risultante da: capitale della Fondazione al 31.12 dell'anno precedente: numero dei soci Fondatori al 31.12 dell'anno precedente.

3.4 In caso di attività transregionali e transnazionali che richiedano la partecipazione di nuovi Soci Fondatori, il Consiglio di Indirizzo potrà derogare a quanto previsto nel presente Regolamento, adottando criteri specifici che dovranno essere dal Consiglio stesso considerati come strategici al fine della realizzazione degli scopi della Fondazione.

3.5 Il Consiglio di Indirizzo, qualora non ritenga di accogliere la domanda di un richiedente alla qualifica di Socio Fondatore potrà, a suo insindacabile giudizio, proporre di far parte dei Soci Partecipanti, purchè rientranti nei requisiti previsti dallo Statuto.

3.6 Il Consiglio di Indirizzo potrà applicare quote superiori al minimo a fronte di valutazioni di opportunità.

Art. 4 – Consiglio di Indirizzo

4.1 Il Consiglio di Indirizzo deve rappresentare nella maniera più equilibrata le varie componenti della Fondazione e pertanto in ogni occasione di voto dovrà cercare che i cinque membri che di volta in volta saranno nominati conservino gli equilibri precedentemente adottati ovvero in linea con eventuali modificazioni di rappresentanze che si siano prodotte all'interno dell'Assemblea di Partecipazione. In particolare, comunque, si dovrà tenere conto di quelle componenti da considerarsi di fatto come istituzionali (scuola/e, provincia/e, comune/i, università e gruppi di ricerca, enti di formazione e aziende) tenendosi altresì conto dei territori interessati su cui insiste la Fondazione. Al fine di coordinare al meglio tale finalità, il Presidente, il Direttore e la Giunta Esecutiva si adopereranno secondo i suddetti criteri e principi di equilibrio.

4.2 Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente che, pur non esprimendo il voto, esercita la facoltà, in questo caso, di definire l'esito della votazione.

4.3 Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente entro il mese di novembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.

4.4 L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata, telefax, posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC).

4.5 In caso di presenza del Presidente della Fondazione e di tutti i Consiglieri, la riunione del Consiglio di Indirizzo ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

Art. 5 – Comitato tecnico scientifico.

5.1 E' costituito dallo Statuto un organo della Fondazione avente una competenza tecnico scientifica specificamente riferita alle tematiche coerenti con l'oggetto della Fondazione.

5.2 Spetterà al Consiglio di Indirizzo nominare e/o revocare i componenti, fissarne le competenze e i relativi compensi, nonché scegliere i componenti.

5.3 In ogni caso, il Consiglio di Indirizzo dovrà tempestivamente redigere un apposito regolamento che dovrà essere espressamente sottoscritto.

Art. 6 - Comitato di progetto di sede.

6.1 Il Comitato di progetto è composto dai Soci rappresentanti delle imprese e del mondo della formazione (Scuole, enti di formazione e Università) del territorio /comparto di riferimento. Ha la funzione di formulare proposte progettuali e operative in relazione al corso di riferimento.

6.2 E' convocato e coordinato dai referenti di progetto di sede, responsabile del coordinamento didattico organizzativo dei singoli corsi.

Art. 7 – Direttore

7.1 Il Direttore è l'organo operativo di governo della Fondazione e opera in stretta relazione con il Presidente della Fondazione e la Giunta Esecutiva. E' nominato dalla Giunta Esecutiva. Sono compiti del Direttore della Fondazione:

- dare attuazione alle delibere della Giunta Esecutiva.
- sovrintendere la gestione del personale ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.
- sovrintendere lo stato di avanzamento dei budget preventivi.
- sovrintendere al corretto svolgimento delle attività della Fondazione.
- rapportarsi con l'Amministrazione della Fondazione.
- rapportarsi con gli Enti finanziatori,
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.
- partecipare all'Assemblea di Partecipazione.

7.2 Il Direttore è invitato permanente della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto.

7.3 Al Direttore potranno essere accordate deleghe/procure per il migliore espletamento dei propri compiti.

7.4 Al Direttore compete un corrispettivo annuo stabilito dalla Giunta esecutiva.

Art. 8 – Giunta Esecutiva

8.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno.

8.2 Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

8.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai membri di Giunta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di un giorno.

8.4 L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata, telefax, posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC).

8.5 In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione della Giunta Esecutiva potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

8.6 Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno tre membri compreso il Presidente o il Vicepresidente.

8.7 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.8 Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.

Art. 9 – Norme generali che concernono i membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.

9.1 Tutti i Membri del consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.

9.2 Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Indirizzo o nella Giunta Esecutiva, il Presidente provoca la nomina del nuovo membro che sarà effettuata dall'Ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.

9.3 Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva svolgono il loro mandato a titolo completamente gratuito. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio del mandato viene effettuato nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo, udito il Revisore dei Conti.

9.4 I componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva non hanno voto deliberativo su qualsiasi argomento nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

9.5 Nel caso in cui un componente di Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

9.6 Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

9.7 I membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);

- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte.

9.9 La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

9.10 Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

Art. 10 – Assemblea di Partecipazione

10.1 L'assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.

10.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno.

10.3 Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto.

10.4 L'Assemblea può avere luogo anche in videoconferenza. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.

10.5 L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato a Fondatori e Partecipanti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

10.6 L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo telefax o posta elettronica.

10.7 I Fondatori ed i Partecipanti sono rappresentati in Assemblea dal proprio Legale Rappresentante. E' ammessa la delega scritta ad altro funzionario dell'ente

rappresentato o ad altro Fondatore o Partecipante.

Art. 11 - Il Revisore dei Conti.

11.1 E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

11.2 Può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa.

11.3 Al Revisore dei Conti, compete un corrispettivo annuo nei limiti previsti dalla legislazione nazionale.

11.4 L'ammontare del corrispettivo annuo, viene determinato dal Consiglio di Indirizzo e risponde ai limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

11.5 Il Revisore dei Conti esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

11.6 In caso di sostituzione del Revisore dei Conti in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.

11.7 Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di Indirizzo né della Giunta Esecutiva, né avere da essa altri incarichi di tipo professionale che esulino dal compito statutario.

Art. 12 – Del personale

12.1 La Fondazione può avvalersi di personale proprio e di Enti Fondatori o Partecipanti ed in questo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.

12.2 Il rapporti di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da

parte del Consiglio di Indirizzo e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.

F.to Ampelio Corrado Ventura

F.to Dr. Angelelisa Rossi Notaio